

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 018/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AI COM. UFF. NN. 004-005/CSA– RIUNIONE DEL 18 LUGLIO 2016

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Salvatore Sica - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UDINESE/ROMA DEL 13.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 178 del 15.3.2016)

Con provvedimento Com. Uff. n. 117 del 15.4.2016 questa Corte, in relazione al provvedimento Com. Uff. del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A n. 178 del 15.3.2016, previa sospensione della sanzione irrogata, ha disposto un supplemento di istruttoria.

La Procura Federale, con propria nota del 7.7.2016 ha fatto pervenire apposita relazione, mentre la A.S. Roma S.p.A. ha depositato memoria integrativa al reclamo, con pec del 14.7.2016.

Sulla scorta di quanto premesso risulta il seguente quadro fattuale.

E' incontrovertito che n. tre tesserati della società reclamante sono stati identificati ed individuati da parte della Procura Federale, come "soggetti non autorizzati" all' ingresso sul terreno di gioco.

Il referto, tuttavia, posto a base della sanzione impugnata, fa menzione di n. due soggetti ulteriori, non identificati, ma ricondotti alla A.S. Roma S.p.A. esclusivamente per gli indumenti sportivi (con il logo della società) indossati (né sul punto il supplemento istruttorio ha fornito ulteriori dati informativi).

Preliminarmente, quale elemento di chiarezza, pare opportuno precisare che di tali ultimi due soggetti non è possibile tenere conto, sia in sede di irrogazione che di determinazione della sanzione, per carenza di certezza in ordine alla loro identità e, di conseguenza, alla imputabilità, in via oggettiva, delle loro condotte alla società in questione.

Il provvedimento sanzionatorio, intrinsecamente, deve essere accompagnato da idonei presupposti di fatto cui ricollegare la fattispecie incriminatrice; e, vieppiù, questo elemento rileva, in sede di impugnazione, ai fini dell' indispensabile contraddittorio da assicurare alla parte sanzionata.

Restano dunque da esaminare le sole posizioni dei tre soggetti identificati, Carlo Feliziani, Robert David Gommar e Edward Lippie (questo, *rectius*, soltanto "individuato" sulla scorta delle risultanze istruttorie, benché non identificato sul momento).

Dei medesimi, due hanno avuto occasione di chiarire la propria legittimazione all' accesso nell' impianto sportivo. E', infatti, concordante il dato, sia nella relazione suppletiva della Procura Federale, che alla stregua delle deposizioni svolte dagli interessati, che Feliziani e Gombar fossero autorizzati all' accesso, l' uno in quanto regolarmente censito come delegato della sicurezza società

e l'altro come responsabile generale della sicurezza della A.S. Roma S.p.A., munito di un pass ALL AREA.

Risulta, altresì, con certezza, in virtù delle stesse dichiarazioni del Gombar e comunque del referto nonché della relazione suppletiva della Procura Federale, che sul terreno di gioco abbia fatto ingresso anche Edward Lippie, responsabile degli allenatori o training manager; lo stesso, tuttavia, non riportato in distinta, come da spontanea ammissione del delegato alla sicurezza, Sig. Robert David Gombar.

Ne discende che la sanzione, quanto al predetto Lippie, appare correttamente irrogata, a differenza per gli altri soggetti identificati, che risultavano muniti di titolo idoneo di legittimazione all'ingresso.

Tenuto conto di quanto sopra, il reclamo può essere parzialmente accolto, con la riduzione della misura della sanzione irrogata, che, con riferimento al singolo soggetto presente indebitamente nel recinto di gioco e, considerata, altresì, la sua posizione non autorizzata di vicinanza alla panchina della squadra, può essere congruamente determinata come da dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma e per l'effetto riduce la sanzione all'ammenda di €2.000,00 (decisione riservata Com. Uff. 004/CSA 18.07.2016).

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Carlo Porceddu, - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO "CURVA SUD" PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/JUVENTUS DELL'8.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 10.5.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 225 del 10.5.2016, relativa alla gara Verona/Juventus del precedente giorno 8, ha inflitto alla società Hellas Verona la seguente sanzione: *"obbligo di disputare 1 gara con il settore denominato Curva Sud privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione"*.

La riprodotta statuizione veniva adottata sulla base della Relazione dei collaboratori della Procura Federale con la quale i tre Ispettori concordemente riferivano di ripetuti cori discriminatori nei confronti del calciatore di colore della Juventus Cuadrado Juan, pronunciati dalla totalità degli occupanti la Curva Sud dello Stadio, in misura di circa 5000/6000 persone.

La sanzione sopra testualmente riprodotta è stata ritualmente impugnata dalla società Hellas Verona, deducendo quattro motivi di gravame che venivano illustrati oralmente dal difensore della reclamante, comparso innanzi la Corte nella seduta del 21.7.2016.

Con il primo motivo, proposto sotto diversi profili, la ricorrente obietta l'insussistenza della violazione contestata, eccependo l'evidente contraddizione fra la sanzione, motivata in ragione di cori indirizzati ad un solo calciatore, mentre le proteste dei Dirigenti juventini, e lo stesso rapporto arbitrale che ne riferisce, lamentano, utilizzando il plurale, insulti nei confronti di più atleti, anche non di colore.

Ad avviso della Corte tale argomentazione appare priva di fondamento in quanto, anche se i cori sanzionati fossero stati rivolti a calciatori anche di pelle bianca della soc. Juventus, tale circostanza è del tutto inidonea ad eliminare l'affronto razzista indirizzato al Cuadrado, per come puntualmente risulta dalla Relazione in atti.

Quest'ultima, invero, ha riferito in ordine ai cori indirizzati al calciatore, con i quali veniva pronunciato il verso della scimmia, precisando che tali cori venivano ripetuti per alcuni secondi, dettagliatamente specificando i minuti della gara (5 volte nel primo tempo e 10 nel secondo) nei quali l'insulto veniva pronunciato.

Tale specifica e circostanziata risultanza non può venire superata dall'eccezione ricordata, né da quella ulteriore secondo la quale la mancata attenzione dei media per la vicenda dimostrerebbe l'inesistenza dei comportamenti sanzionati.

Il silenzio osservato in proposito dagli Organi di comunicazione è pienamente giustificato dall'esistenza di circostanze ben più interessanti per il pubblico degli appassionati, quali la sconfitta della squadra Campione d'Italia ed il gol segnato dal calciatore Toni in occasione dell'abbandono dell'attività agonistica, l'ultimo della sua brillante carriera.

Si tratta, all'evidenza, di episodi che hanno indubbiamente suscitato maggior interesse nella stampa rispetto alla trascurabile vicenda oggetto di sanzione.

Quanto al mancato esercizio da parte dell'Arbitro della facoltà di sospendere l'incontro a seguito dei cori discriminatori, l'omissione – ove della stessa si tratti – potrebbe, tutt'al più, individuare comportamento incongruo del Direttore di gara, giammai escludere il compimento delle condotte sanzionate.

Priva di pregio si manifesta la censura secondo la quale i cori non avrebbero avuto intento discriminatorio bensì di "dileggio": tale parola, infatti, secondo i più noti dizionari della lingua italiana, ha il significato di "derisione", "disprezzo", "canzonatura", integrando, pertanto, il comportamento discriminatorio considerato e punito dal Codice di Giustizia Sportiva.

Del tutto irrilevante appare, infine, il sillogismo proposto in reclamo secondo il quale nessuna segnalazione era intervenuta da parte dei Collaboratori della Procura Federale al Dirigente delle Forze dell'Ordine perché gli stessi nulla avrebbero ravvisato.

Tale conclusione confligge apertamente con la già richiamata e dettagliata relazione che non consente di delibare positivamente il rilievo.

Con il secondo motivo, si vorrebbe far discendere l'inesistenza della violazione dalla mancata risposta delle Autorità sollecitate dalla Hellas Verona alle richieste di delucidazioni in merito agli episodi verificatisi, e per i quali è processo.

L'assenza di riscontro da parte dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive e della Questura di Verona certamente non costituisce prova alcuna che i cori sanzionati non si sarebbero verificati, inducendo a ritenere che le richiamate Autorità abbiano lasciato alle procedure ed agli Organi della Giustizia Sportiva l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla vicenda per cui è processo.

Quanto all'asserita insussistenza della significativa dimensione del fenomeno, dedotta con il terzo motivo, la stessa è smentita dalla precisazione, contenuta in Relazione, secondo la quale le volgari espressioni discriminatorie erano state pronunciate dalla totalità degli occupanti la Curva Sud dello Stadio, circa 5000/6000 persone: appare evidente che cori razzisti intonati da sì gran numero di spettatori sicuramente raggiunge la dimensione voluta dalle disposizioni codicistiche, per come interpretate dagli Organi della Giustizia Sportiva, per far luogo al provvedimento sanzionatorio.

Inoltre, ed altrettanto decisamente, va rilevato che l'intervenuta sottoscrizione della Relazione da parte dei tre Ispettori federali, collocati in diversi punti dell'impianto sportivo, conferma l'assoluta percepibilità dei cori, addirittura da ogni settore dello Stadio, e la conseguente correttezza della sanzione.

Infine, l'attività quotidiana della Hellas Verona per prevenire e sensibilizzare i propri tifosi, dedotta quale quarto motivo di gravame, costituisce sicuro elemento per apprezzare tale iniziativa, senza peraltro costituire discriminante ai fini dell'irrogazione della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. WSZOLEK PAWEL SEGUITO GARA PALERMO/HELLAS VERONA DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016)

Con reclamo ritualmente proposto la S.p.A. Hellas Verona ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto al calciatore Wszolek Pawel, seguito gara Palermo/Verona del 15.5.2016, la squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per avere, al 34° del primo tempo, a giuoco fermo, assunto nei confronti di un calciatore avversario un atteggiamento intimidatorio e violento afferrandolo con veemenza con entrambe le braccia.”*.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che la condotta del Wszolek sia del tutto priva dei connotati di violenza e di intimidazione, essendo del tutto palese che si sia trattato di un scomposto, gravemente antisportivo, contatto di gioco già iniziato con palla in movimento.

Ha, quindi, evidenziato che il calciatore avversario del Palermo (Morganella Michel), espulso parimenti al Wszolek, si era divincolato per liberarsi dall'avversario colpendolo al volto con il braccio sinistro, costituendo ciò una aggravante a suo carico della quale il Giudice Sportivo non ha tenuto conto avendo sanzionato i due contendenti con la squalifica per 3 giornate di gara.

Ha, altresì, evidenziato la mancanza di precedenti disciplinari a carico del Wszolek osservando, infine, la eccessività della squalifica inflitta in ragione della reale portata dei fatti.

A supporto della tesi difensiva prospettata ha richiamato precedenti decisioni degli Organi di Giustizia in fattispecie consimili.

Ha, quindi, concluso chiedendo:

- a) in via principale, la riforma della decisione impugnata con riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara;
- b) in via subordinata, la riduzione della squalifica ad una giornata convertendo le residue due in una ammenda proporzionata alla limitata gravità dei fatti;
- c) in via ulteriormente subordinata, la riduzione della squalifica a 2 giornate;
- d) in via ulteriormente subordinata, la riduzione della squalifica a 2 giornate con applicazione dell'ulteriore ammenda.

Alla seduta del 18.7.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Sezioni Unite – è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il proposto reclamo è parzialmente accoglibile come da dispositivo.

La Corte, esaminati gli atti ed i fatti come accaduti e refertati, ritiene che la condotta del Wszolek debba essere qualificata non come violenta, in quanto carente dell'intento specifico di arrecare un danno fisico all'avversario, ma piuttosto da qualificarsi gravemente antisportiva per fatti non meno gravi rispetto a quelli addebitati al suo avversario Morganella Michel sanzionato, in sede di reclamo parzialmente accolto, con la squalifica ridotta a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Wszolek Pawel a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €15.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE 5 GARA A PORTE CHIUSE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI RITORNO PLAY-OFF FOGGIA/PISA DEL 12.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 190/DIV del 14.6.2016)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Foggia/Pisa, disputato in data 12.6.2016 e valevole per il Campionato di Serie "C", il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva alla Foggia Calcio S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, "Società") le sanzioni dell'ammenda di €15.000,00 e dell'obbligo di disputare cinque gare prive di spettatori, per responsabilità oggettiva della Società stessa, per avere i propri sostenitori:

(i) già prima dell'inizio della gara, lanciato in direzione dei tesserati del Pisa, all'ingresso in campo degli stessi per il sopralluogo, oggetti di varia natura ed, in particolare, bottigliette d'acqua, piene e semipiene, una delle quali colpiva, senza conseguenze, un calciatore;

(ii) reiterato il lancio dei predetti oggetti durante la fase di riscaldamento, colpendo con una bottiglia piena d'acqua il preparatore atletico del Pisa, senza conseguenze;

(iii) al 20' del secondo tempo di gara, lanciato nuovamente bottigliette di acqua semipiene sul terreno di giuoco, una delle quali colpiva l'allenatore del Pisa, il quale ne rimaneva stordito e necessitava di cure mediche;

(iv) fatto esplodere sul terreno di giuoco un petardo nei pressi del portiere pisano e lanciato numerosi fumogeni;

(v) forzato un cancello ed invaso il terreno di giuoco a seguito della sospensione della gara per 10 minuti disposta dall'arbitro a causa del lancio di fumogeni e del petardo sopra indicati;

(vi) reiterato, al termine della gara, il lancio di bottigliette d'acqua, piene e semipiene, una delle quali colpiva, senza conseguenze, un calciatore del Pisa, il quale ne rimaneva stordito e, rientrando negli spogliatoi, necessitava di cure mediche.

Il Giudice Sportivo precisava che gli eventi sopra descritti costituivano recidiva di precedenti analoghi comportamenti sanzionati, rilevando come il regime sanzionatori sino a quel momento adottato si fosse manifestato inadeguato, in funzione sia afflittiva, sia preventiva.

Il Giudice Sportivo aggiungeva, infine, come la Società dovesse rispondere dei comportamenti dei propri sostenitori sopra descritti anche in termini di responsabilità diretta, non essendo stata in grado, durante la durata dell'intero Campionato, di porre in essere le misure necessarie per impedire che *"il reiterato comportamento dei propri sostenitori degenerasse nelle gravi ed intollerabili intemperanze"* oggetto del presente procedimento.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale contestava, in primo luogo - citando numerosi precedenti di questa corte relativi a fattispecie similari - la presunta eccessiva entità delle sanzioni irrogate, precisando come, al fine di evitare il verificarsi di eventi come quelli in esame, la stessa avrebbe adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti antisportivi, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo.

A tal proposito, la Società evidenziava, altresì, come, in occasione della gara in oggetto, la stessa avrebbe predisposto un capillare servizio di sicurezza ed avrebbe posto in essere un'attività di cooperazione con le Forze dell'Ordine e di collaborazione verso gli ufficiali di gara. La Società, infine, rilevava come gli eventi in contestazione non avrebbero compromesso la regolarità della gara, non alterandone lo svolgimento e la conclusione, e, pertanto, chiedeva la riduzione delle sanzioni irrogate.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 18.7.2016, è presente l'Avv. Chiacchio, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, in disparte la difficoltà di inquadrare la fattispecie nella responsabilità "diretta" della società, rileva, ad ogni modo, che i comportamenti tenuti dai sostenitori del Foggia non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, concretamente pericolosa per le persone presenti. Si tratta, pertanto, di fatti gravi che comportano l'applicazione dell'art. 14 C.G.S. che, come noto, disciplina la responsabilità oggettiva delle società per fatti violenti dei sostenitori.

Tuttavia, la Corte ritiene più congruo rideterminare la sanzione irrogata, riducendo l'importo dell'ammenda ed il numero delle gare da disputare a porte chiuse.

Per questi motivi la C.S.A., SS.UU., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio S.R.L. di Foggia, riduce le sanzioni inflitte nei termini che seguono:

- obbligo di disputare 4 gare a porte chiuse per la Stagione Sportiva 2016/2017;
- ammenda di €12.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE ZERBI ROBERTO SEGUITO GARA DI RITORNO PLAY-OFF FOGGIA/PISA DEL 12.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 190/DIV del 14.6.2016)

Con rituale reclamo il Foggia Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 190/DIV) con la quale, seguito gara Foggia/Pisa del 12.6.2016 valevole quale gara di ritorno della Finale Play-Off del Campionato Lega Pro 2015/2016, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al Sig. Roberto De Zerbi, allenatore della Società, la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere rivolto all'Arbitro una espressione ingiuriosa e/o offensiva lesiva del prestigio e della sua onorabilità.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito la non configurabilità dell'addebito se del caso vertendosi in tema di espressione irriuardosa.

A supporto della prospettata tesi ha fatto richiamo a precedenti decisioni degli Organi di Giustizia.

Ha, quindi, concluso chiedendo la riduzione della squalifica ad una giornata.

Alla seduta del 18.7.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Sezioni Unite – è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva questa Corte che il comportamento del Sig. Roberto De Zerbi non sia sussumibile nel concetto di ingiuria e/o offesa, vertendosi, bensì, in tema di espressione irriuardosa, sanzionabile come da dispositivo, con commutazione della seconda giornata in sanzione pecuniaria.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio S.R.L. di Foggia riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. De Zerbi Roberto a 1 giornata effettiva di gara unitamente all'ammenda di €1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 27 settembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio